

REGOLAMENTO USO DEI LOCALI DA PARTE DI SOGGETTI

ESTERNI

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 17.05.2017
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 49 del 22.05.2017

Aggiornamento con delibera del Consiglio d'Istituto n. 82 del 28.06.2018

ART.1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad esterni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati) secondo le modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

ART. 2 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi ed attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte proseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato ed alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando particolarmente nell'ambito delle attività culturali la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

La concessione d'uso dei locali a privati, ad enti o associazioni con scopo di lucro (corsi musicali, corsi sportivi..) prevede il pagamento in convenzione all'istituto di **euro 3,00** per ogni lezione, a partire dalla terza. Le prime due sono gratuite.

In caso di richiesta dei locali da parte dell'amministrazione comunale il Dirigente Scolastico si limiterà ad autorizzarne l'uso, se liberi, senza entrare nel merito delle iniziative ospitate.

ART. 3 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;

- Osservare incondizionatamente l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- Lasciare i locali, dopo l'uso, in condizioni idonee a garantire comunque il normale svolgimento delle attività didattiche.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di ogni danno recato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica ed il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

ART. 5 –ORARIO DI UTILIZZO

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e negli orari in cui non si svolgono attività didattiche o altre attività promosse dall'istituzione scolastica.

ART. 6 – USI INCOMPATIBILI

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentiti concerti musicali ed attività di pubblico spettacolo in genere, ad eccezione che nell'auditorium della scuola secondaria. È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

ART. 7 – DIVIETI PARTICOLARI

Durante la manifestazione è vietata la vendita ed il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

È inoltre VIETATO FUMARE. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

È vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;

È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi o quant'altro;

Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica.

ART. 8 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente e al preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.

ART. 9 – DANNI

Qualora si verificano danni per colpa o negligenza, ne segue l'accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al consiglio di istituto.

Nel caso che persone indicate quali responsabili della manifestazione non provvedano spontaneamente alla copertura del danno, il Dirigente agirà nei modi di legge nei loro confronti.

ART. 10 - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

Le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;

Il richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali;

al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa e negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivi e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

ART. 11 - DESTINAZIONE RISORSE

Le risorse derivante dalla concessione d'uso dei locali dell'istituto sono destinate al funzionamento amministrativo e didattico.

ART. 12

In caso di incompatibilità del presente regolamento con i regolamenti comunali di uso degli edifici prevalgono questi ultimi.

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 17.05.2017

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 49 del 22.05.2017

Aggiornamento con delibera del Consiglio d'Istituto n. 82 del 28.06.2018